



17 giugno 2014 Audizione Pesca alla Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica

RELAZIONE

Atto Comunitario n. 36 Divieto di pesca con reti derivanti

Il primo rilevante provvedimento nazionale può essere considerato il Decreto 20 luglio 1989 con cui l'allora Ministero della Marina Mercantile disponeva il divieto di concedere nuove licenze di pesca per l'uso di reti derivanti.

Con il D.L. 5 ottobre 1990, n. 280, convertito in Legge 30 novembre 1990, n. 361, veniva prevista una prima indennità "una tantum" ai titolari di licenze di pesca, nonché ai membri dell'equipaggio, obbligati a sospendere l'attività di pesca con l'attrezzo denominato rete da posta derivante.

L'anno successivo veniva imposta una drastica riduzione delle dimensioni tecniche della rete derivante: con D.M. 23.05.91, successivamente modificato con il D.M. 19.06.91 ed il D.M. 06.08.91, l'apertura minima della maglia passava da 320 a 350 mm, l'altezza massima della rete veniva portata da 35 a 30 metri mentre la lunghezza massima consentita veniva ridotta di quasi il 70% per le unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata, passando dalle 5 miglia consentite con il precedente D.M. 30.03.90 a massimo 2,5 km, e di circa il 50% per le unità abilitate alla pesca costiera locale, passando da 1,5 miglia ad 1,5 km. La lunghezza massima consentita di 2,5 km verrà successivamente e definitivamente sancita con Regolamento (CE) 894/97 del Consiglio del 29 aprile 1997 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (art. 11).

Ma la vera è propria "Spada di Damocle" per le imprese di pesca della flotta Italiana autorizzate all'uso della Ferrettara, piccola derivante, è costituita dall'applicazione dell'allegato VIII° del Regolamento CE n° 1239/98, che sotto riportiamo e che, di fatto, rende quasi impraticabile l'uso di questo attrezzo, stante il divieto di cattura delle specie da questo vietate.

Dal "Regolamento (CE) n. 1239/98 del Consiglio dell'8 giugno 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 894/97 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca"

Articolo 11

È vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri.

Articolo 11/ bis

1. Dal 1° gennaio 2002 è vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o più reti da posta derivanti destinate alla cattura di specie elencate nell'allegato VIII.

2. Dal 1° gennaio 2002 è vietato lo sbarco delle specie elencate nell'allegato VIII pescate con reti da posta derivanti.

ALLEGATO VIII

- Tonno bianco: *Thunnus alalunga* - Tonno rosso: *Thunnus thynnus* - Tonno obeso: *Thunnus obesus* - Tonnetto striato: *Katsuwonus pelamis* - Palamita: *Sarda sarda* - Tonno pinna gialla: *Thunnus albacares* - Tonno pinna nera: *Thunnus atlanticus* - Tonnetti: *Euthynnus* spp.
- Tonno del Sud: *Thunnus maccoyii* - Tombarelli: *Auxis* spp. - Pesce castagna: *Brama rayi*
- Aguglie imperiali: *Tetrapturus* spp.; *Makaira* spp. - Pesci vela: *Istiophorus* spp.
- Pesce spada: *Xiphias gladius* - Costardelle: *Scomberesox* spp.; *Cololabis* spp.

- Corifene: Coryphoena spp. - Squali: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; -
- Carcharhinidae; Sphymidae; Isuridae; Lamnidae - Cefalopodi: tutte le specie»

La cosiddetta ferrettara, piccola rete derivante, anch'essa coinvolta nell'odierno provvedimento di divieto in discussione è una rete da posta di maglia non superiore a 100 mm di apertura, che non deve superare i due chilometri e mezzo di lunghezza e non deve essere usata oltre le tre miglia dalla costa, per catturare specie come le ricciole (Ricciolara), gli sgombri (Sgombrara), le sardine o le acciughe (Menaide o Menaica).

L'Allegato VIII° del Reg.to CE 1239/1998), impedisce anche la cattura di specie ittiche che per tradizione vengono pescate da secoli dai nostri pescatori; come il Tombarello o Biso/Sanguto.

Questa specie ittica, di non elevato valore commerciale, non è in sofferenza e la sua pesca, garantisce nei mesi tardi primaverili/estivi, la sopravvivenza di molte imprese di pesca costiere. Non si capisce dunque l'inserimento tra le specie vietate dell'allegato VIII° anche il divieto di cattura di altre specie ittiche, che nulla hanno a che vedere strettamente con l'uso di questo attrezzo (Piccola Rete da Posta Derivante) come:

- Palamita: Sarda sarda, - Pesce castagna: Brama rayi- Aguglie imperiali.- Pesci vela: Istiophorus spp.- Costardelle: Scomberesox spp.; Cololabis spp.- Corifene: Coryphoena spp. - Cefalopodi: tutte le specie»

Specie, tutte queste, mancanti di studi scientifici che confermino una reale sofferenza di stock.

Abbiamo più volte sollecitato alla Comm.ne UE Pesca una rivisitazione di questo allegato VIII, per quanto attiene queste altre specie con un richiamo al buon senso, ma tutto è sinora stato inutile.

Sarebbe auspicabile, da parte dell'UE, un passo indietro" sull'All.to VIII° del Reg.to 1239/98, che tolga il divieto di cattura a tutte quelle specie ittiche i cui stock non sono dichiaratamente in sofferenza.

Impegnandola a rivedere anche i divieti di cattura per il pesce spada e il tonno rosso.

La tutela del principio di "Sostenibilità e Precauzionalità" sostenuto dalla FAO- ha un senso se ad applicarlo, sono tutti i paesi che operano nel Mediterraneo.

Viceversa: non avrebbe nessun senso se ad osservarlo sono solo i paesi europei e tutti gli altri no!

Il modello di pesca Mediterranea da sempre adottato dalla nostra flotta di pesca ravvicinata, è un modello tradizionale che tiene conto del principio di "responsabilità e sostenibilità", che, ripetiamo ancora una volta, se fosse stato adottato a livello appunto Mediterraneo e Internazionale, avrebbe prodotto i suoi frutti, mantenendo specie ittiche e umane in un equilibrio naturale consolidato che durava da secoli.

Equilibrio che ora viene messo in discussione, e distrutto, non da principi di stretto rigore scientifico e biologico, ma da logiche di multinazionali che dettano le regole delle politiche di gestione di economie diverse cui l'Europa pare asservirsi senza alcun potere contrattuale, vedi la questione tonno rosso mediterraneo/ICCAT.

Le regole Mediterranee, hanno senso se a rispettarle sono tutti i paesi che si affacciano "Mare Nostrum", ivi compresi le navi da pesca Giapponesi e Coreane che pescano in acque internazionali all'interno del Mediterraneo mentre ci sono numerosi pescherecci nordafricani (circa 600 tra libici, tunisini, marocchini), che continuano ad usare addirittura ancora le bandite spadare, in barba all'ecosistema, alla pesca responsabile ed a questi mirabili esempi europei, il cui unico risultato è quello di farci importare dall'estero il pescato del Mediterraneo.

La scriteriata chiusura totale delle "reti derivanti" oggi paventata dall'UE, creerà solo ulteriori problemi all'economia di migliaia di famiglie già vittime di questa crisi, sociale ed economica, senza precedenti, consolidando la disparità di trattamento normativo che ha risvolti pessimi a livello di politiche interne e frontaliere a solo nostro discapito, come su detto .

Bisogna mantenere in uso l'attrezzo Ferrettara, piccola derivante, come era nella sua definizione originaria nel Decreto 14/10/1998 per la pesca di acciughe e sarde (menaide), del tomabarello/biso (bisara), dello sgombro (sgombrara), delle aricciole (aricciolara), delle vope (vopara).

Soprattutto per il rispetto che l'Europa deve alla dignità dei suoi cittadini.

Grazie per l'attenzione,


(Ivan Corea)
Presidente ANAPI Pesca